



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 05/03/2019

### FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittima segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi, (protrattasi per più di 12 anni), non essendo la stessa stata preceduta dal preavviso imposto dall'art. 4, comma 7, Codice Deontologico. In questa prospettiva, chiede la cancellazione della segnalazione, nonché il risarcimento del danno subito pari a Euro 500,00.

Costitutosi l'intermediario eccepisce di aver già provveduto a rettificare la segnalazione, corrispondendo al ricorrente l'importo di Euro 500,00, oltre al rimborso delle spese della procedura.

### DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne una presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non preceduta dall'invio al cliente del preavviso prescritto dall'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico.

In proposito, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui (1) sul presupposto che detto preavviso è un atto di natura recettizia, grava sull'intermediario fornire la prova della ricezione da parte del cliente della comunicazione (decisione n. 8877/2017); (2) l'omissione del preavviso di segnalazione non inficia la legittimità della stessa, determinando esclusivamente conseguenze di natura risarcitoria (decisione n. 309/2018). Orbene, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l'intermediario, sebbene non abbia prodotto agli atti documentazione attestante l'invio del suddetto preavviso, abbia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fornito la prova di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione, nonché di aver corrisposto al ricorrente l'importo da quest'ultimo richiesto a titolo di risarcimento del danno, comprensivo del rimborso delle spese della procedura.

In questa prospettiva, deve ritenersi sussistente la cessazione della materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI